

ANNO 2023
N. 40 del Reg. Delibere



COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ALIQUOTE ANNO 2024

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 17:30 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
MARANGONI ALESSANDRO	Sindaco	Presente
MITRI GIOVANNI	Vice Sindaco	Presente
GOMBOSO ROSSELLA	Consigliere	Presente
ARTICO VALDI	Consigliere	Presente
TONELLO FRANCESCO	Consigliere	Presente
VENTURINI CECILIA	Consigliere	Presente
GIORGINI CRISTINA	Consigliere	Presente
FERAGOTTO KEVIN	Consigliere	Assente
MORO GRAZIELLA	Consigliere	Presente
VIDONI LORENZO	Consigliere	Presente
DAICI ALDO	Consigliere	Presente
MERLUZZI ANDREA	Consigliere	Presente
MATTIUSSI LARA	Consigliere	Assente

Assiste il segretario comunale Avv. PROSPERINI MANUELA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARANGONI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge regionale n. 17 del 14.11.2022, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno Finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

VISTI:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con particolare riferimento alle disposizioni cui la L.R. n. 17/2022 fa esplicito rinvio nonché l'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla citata L. n. 160/2019;
- l'art. 2 della L.R. 17/2022 succitata il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili siti nei comuni del territorio della regione;

RICHIAMATO l'art. 3, punto b) della suddetta legge con il quale viene previsto "*il fabbricato strumentale all'attività economica*" ovvero il fabbricato di cui al punto a) del medesimo articolo utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definita rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);

CONSIDERATO che la richiamata legge ha disposto, tra l'altro, la definizione di abitazione principale e dei fabbricati assimilati all'abitazione principale, come segue (art. 4 L.R. 17/2022):

- *Abitazione principale* l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- *Pertinenze dell'abitazione principale* si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- *Fabbricati assimilati all'abitazione principale:*
 - 1) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - 3) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - 4) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICORDATO che l'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022 prevede che:

1. per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,

possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);

2. per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
3. per i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
4. per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
5. per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
6. per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
7. per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICORDATO che ai sensi dell'art 8 della legge regionale 17/2022, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

DATO ATTO che l'art. 15 della legge regionale 17/2022 attribuisce ai Comuni la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29 maggio 2023 con cui si è provveduto ad approvare il Regolamento di Disciplina dell'imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA);

RITENUTO di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2024 già approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29 maggio 2023 per l'anno in corso:

ALIQUOTE

8,00 (otto/zerozero) per mille: aliquota ordinaria;

6,00 (sei/zerozero) per mille: aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie (A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

6,00 (sei/zerozero) per mille con riduzione del 50%: aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al primo grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

[--_Hlk152599827--]4,60 (quattro/sessanta) per mille: aliquota per unità immobiliare concessa con comodato d'uso non registrato dal soggetto passivo e ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale

9,40 (nove/quaranta) per mille: aliquota per le aree fabbricabili;

9,00 (nove/zerozero) per mille: aliquota per i fabbricati strumentali all'attività economica;

1,00 (uno/ zerozero) per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale

Visto l'art. 12, comma 1, lettera c) della L.R. n. 17/2022 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993

Dato atto che i terreni agricoli nel Comune di Artegna sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina come sopra individuate;

DETRAZIONI:

- € 200,00 (euro duecento/00) per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO l'art. 18 della L.R. 17/2022 che detta disposizioni transitorie e l'art. 21 riportante disposizioni in materia di neutralità finanziaria;

RICHIAMATA la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione – Servizio tributi locali - protocollo n. 0680057/P/GEN dd 09.11.2023 ove viene chiarito che non trova applicazione per i Comuni del FVG il Decreto MEF dd 07.07.2023 e che di conseguenza le delibere di approvazione delle aliquote ILIA non devono essere redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del Federalismo Fiscale, ma seguono il medesimo iter già

utilizzato per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2022;

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 31, della L.R. 27/2012, il quale dispone che "Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- 1. deliberati dopo l'approvazione del bilancio;*
- 2. deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio";*

VISTO l'art. 38 della L.R. 18/2015 che dispone che i Comuni adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della Legge Regionale;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".*

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con voti espressi nelle forme di legge:

P R O P O N E

- di fare proprie le premesse del presente atto;
- di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2024 le aliquote dell'Imposta locale Immobiliare Autonoma (ILIA) nelle seguenti misure:

8,00 (otto/zerozero) per mille: aliquota ordinaria;

6,00 (sei/zerozero) per mille: aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie (A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

6,00 (sei/zerozero) per mille con riduzione del 50%: aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al primo grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

4,60 (quattro/sessanta) per mille: aliquota per unità immobiliare concessa con comodato d'uso non registrato dal soggetto passivo e ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale

9,40 (nove/quaranta) per mille: aliquota per le aree fabbricabili;

9,00 (nove/zerozero) per mille: aliquota per i fabbricati strumentali all'attività economica;

1,00 (uno/ zerozero) per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale

- i terreni agricoli nel Comune di Artegna sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993;
- di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- di dare atto che la base imponibile dell'imposta locale immobiliare autonoma è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e della Legge 27/12/ 2013, n. 147;
- di dare atto che l'art. 11 della legge regionale n. 17/2022 prevede i casi in cui non si applica l'ILIA ex lege;
- di prendere atto che per le fattispecie elencate all'art. 8 della legge regionale n. 17/2022, elencate nelle premesse, la base imponibile è ridotta del 50%;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- di riservarsi di integrare il presente atto e l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi entro i termini di legge.

Sentiti gli interventi:

Illustra il Sindaco.

Non ci sono ulteriori interventi, si procede con la votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Consiglieri Aldo Daici, Lorenzo Vidoni, Andrea Merluzzi), su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 Consiglieri votanti

DELIBERA

Di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Consiglieri Aldo Daici, Lorenzo Vidoni, Andrea Merluzzi), su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 Consiglieri votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art.17 comma 12 della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione:

Comune di Artegna, 11/12/2023

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA CRISTINA DI LENARDO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° E 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., in merito al parere contabile della proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE (togliere il parere non necessario)

Comune di Artegna, 11/12/2023

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA CRISTINA DI LENARDO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MARANGONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO

F.to Avv. PROSPERINI MANUELA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/12/2023 viene affissa all'Albo pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 05/01/2024.
addì 22/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to DOTT.SSA CASTENETTO MCIHELINA

**Immediatamente esecutiva art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.**

Copia conforme all'originale firmato digitalmente
